



REGOLAMENTO PER L'USO DEL CENTRO SPORTIVO

Art. 1 Strutture e attrezzature

Il "Centro sportivo" (in seguito Centro) comprende:

- a) lo stadio (con il campo di calcio con fondo sintetico, la pista con le attrezzature per l'atletica ed il campo di pallavolo) con i relativi vani di servizio, nonché la buvette;
- b) il campo da rugby con fondo in erba e le annesse infrastrutture;
- c) lo stabilimento balneare con le strutture ricreative e ristorative (in seguito Piscina);
- d) i campi da tennis con gli stabili annessi (in seguito Tennis);
- e) lo skate park ed il beach volley.

Art. 2 Uso delle strutture e delle attrezzature

¹ L'uso delle strutture e delle attrezzature di cui all'art. 1 viene concesso dal Municipio, secondo le condizioni stabilite dai capoversi seguenti, mediante apposita autorizzazione, da richiedere preventivamente. L'uso dei percorsi come all'art 1, lit. e) non soggiace ad autorizzazione.

² L'uso regolare delle strutture e delle attrezzature viene concesso alle Società sportive:

- a) con sede e con almeno 2/3 dei soci attivi residenti in uno dei Comuni convenzionati;
- b) legalmente costituite e rette da un proprio statuto;
- c) senza finalità di lucro;
- d) che esercitano la propria attività con particolare attenzione al mondo giovanile.

³ L'uso regolare delle strutture e delle attrezzature viene pure concesso alle Scuole dei Comuni convenzionati, alla Scuola Media di Tesserete nonché per lo svolgimento dei corsi organizzati da Gioventù e Sport.

⁴ L'uso saltuario delle strutture e delle attrezzature viene altresì concesso a Società sportive, Enti e Gruppi che ne fanno richiesta e che non adempiono ai requisiti richiesti nei cpv. 2 e 3 del presente articolo, a condizione che l'attività che essi intendono svolgere non intralci quella delle Società ed enti autorizzati a fare un uso regolare di strutture e attrezzature.

Art. 3 Accessibilità per il pubblico

¹ L'accesso alle singole strutture del Centro è disciplinato dal Municipio che fissa tutte le pertinenti condizioni e modalità (periodi, orari, tariffe entro i limiti di cui al Regolamento comunale per le tariffe del Centro Sportivo, direttive, ecc.).

² Lo Stadio (campo di calcio, pallavolo sintetico e pista per l'atletica), nonché il campo da rugby, sono accessibili liberamente a condizione che l'attività individuale sia confacente alle direttive d'uso, affine alla destinazione dell'infrastruttura e non intralci quella delle Società, Enti e Gruppi autorizzati a farne un uso regolare o occasionale in base all'art. 2. L'accesso allo Stadio implica l'osservanza delle disposizioni dell'art. 4 del presente regolamento.

³ L'accessibilità dello stabilimento balneare, dell'infrastruttura tennistica e del campo da rugby è regolata dagli artt. 5, 6, 7 e seguenti.

⁴ La tenuta ed il comportamento di chi accede alle strutture devono essere confacenti all'attività che si intende svolgere e non devono turbare l'ordine pubblico.

⁵ Il pubblico che assiste a qualsiasi manifestazione organizzata in una delle strutture del Centro può accedere unicamente agli spazi ad esso riservati.

Art. 4 Accesso e uso del campo di calcio con il fondo in materiale sintetico, piste e pedane dell'atletica

¹ Il campo di calcio con fondo in materiale sintetico è, di regola, riservato alle manifestazioni ufficiali, nonché agli allenamenti delle squadre delle Società che hanno sottoscritto una convenzione, alle Scuole dei Comuni convenzionati, alla Scuola Media di Tesserete, nonché per lo svolgimento dei corsi organizzati da Gioventù e Sport.

² Eventuali deroghe possono essere concesse unicamente dal Municipio.

³ L'accesso al campo è consentito solo a chi calza scarpe con i tacchetti in gomma. Le Società sportive, gli enti e i gruppi autorizzati ad utilizzarlo sono tenuti a far rispettare



rigorosamente questa prescrizione con un'adeguata informazione preventiva e con una regolare verifica sul campo. Gli organizzatori di partite o manifestazioni ufficiali sono inoltre tenuti a vegliare sull'uso improprio degli impianti, rispettivamente ad indirizzare il pubblico negli spazi predisposti.

- ⁴ L'uso della pista e delle pedane è ammesso unicamente con le scarpette di ginnastica con la suola di gomma; non è permesso con le scarpe con i tacchetti di gomma o altre scarpe con la suola rigida che possono procurare delle abrasioni al fondo della pista.
- ⁵ Durante gli allenamenti atletici è ammesso l'utilizzo di scarpe chiodate, altezza massima dei chiodi 6 mm. In occasione delle competizioni ufficiali potranno essere utilizzate le scarpe con i chiodi più alti.
- ⁶ Le Società ed i Gruppi autorizzati ad utilizzare la pista e le pedane, quando allenano gli scatti, in particolare le partenze ai blocchi di partenza, sono tenuti ad utilizzare i due fronti delle corsie dei 100 metri, come pure le corsie del lato apposto, in modo da assicurare un'usura uniforme della pista. Un'attenzione particolare dovrà essere riservata nell'operazione di fissaggio e di rimozione dei blocchi di partenza.
- ⁷ Gli utenti che utilizzano le piste e le pedane dell'atletica muniti di scarpe chiodate, non possono entrare nel campo di calcio con fondo in materiale sintetico.

Art. 5 Accesso allo stabilimento balneare

- ¹ Per mezzo dell'Ordinamento interno affisso alle entrate il Municipio fissa le condizioni e modalità d'accesso allo stabilimento balneare (periodi, orari, regole, direttive, ecc.).
- ² Nel periodo di apertura lo stabilimento balneare è di regola giornalmente accessibile a meno che, per motivi di sicurezza, il cattivo tempo imponga una chiusura temporanea.
- ³ Come da norme legislative l'ingresso ai bambini non accompagnati in età inferiore ai dieci anni è vietato. All'interno dello stabilimento i bambini non devono essere lasciati incustoditi.
- ⁴ L'accesso con accessori personali o da gioco soggiace a restrizioni regolate dall'Ordinamento interno.
- ⁵ L'organizzazione di corsi e lezioni compete al Centro. Eventuali deroghe soggiacciono a preventiva autorizzazione.

Art. 6 Accesso all'infrastruttura tennistica

- ¹ Le condizioni e modalità d'accesso all'infrastruttura tennistica (periodi, orari, direttive, ecc.) sono fissate dal Municipio.
- ² L'occupazione e gestione dei campi e dell'adiacente buvette possono essere delegate attraverso apposita convenzione.
- ³ L'accesso ai campi da parte di privati e turisti è concesso in apposite fasce orarie e regolato dalle disposizioni municipali e dal Regolamento comunale per le tariffe del Centro Sportivo che ne fissa le tariffe d'utilizzo.

Art. 7 Accesso al campo da rugby

- ¹ Le condizioni e modalità d'accesso al campo da rugby ed alle strutture adiacenti (periodi, orari, direttive, ecc.) sono fissate dal Municipio.
- ² L'occupazione del campo è concessa a titolo non esclusivo, vigendo il principio della convivenza fra utenti diversi. I club che ne fanno uso si fanno garanti del rispetto delle norme di utilizzo e di sicurezza.

Art. 8 Tariffe

- ¹ Le tariffe per l'utilizzo del Centro sono disciplinate dal Regolamento speciale.
- ² Su questa base il Municipio stabilisce i prezzi d'entrata dello Stabilimento balneare, dandone comunicazione ai Comuni convenzionati della Val Colla, a Lugano turismo ed all'Ufficio cantonale per la promozione economica.
- ³ Il Municipio fissa annualmente, di comune intesa con Lugano Turismo, le tariffe da applicare ai turisti in possesso della tessera di soggiorno, in ossequio alla convenzione



concernente la messa a disposizione dei turisti del Centro sportivo (v. Ris. gov. no. 2521 del 24.05.2005, parte integrante del presente regolamento).

Art. 9 Convenzioni con Società, Enti e Gruppi per l'uso del Centro

- ¹ Fra il Comune, rappresentato dal Municipio, e le Società autorizzate a fare un uso regolare delle strutture e attrezzature del Centro in base all'art. 2 del presente regolamento, vengono stipulate delle convenzioni, che stabiliscono segnatamente:
- a) i diritti e i doveri dei contraenti, nel rispetto dei valori indicati nella carta etica di Swiss Olympic come da edizione allegata;
 - b) le modalità per l'uso delle strutture, delle attrezzature, del materiale, ecc.;
 - c) gli oneri a carico delle Società e degli Enti, a copertura dei costi di manutenzione, pulizia, ecc.;
 - d) l'ammontare di eventuali pigioni per l'uso di spazi (spaccio, buvette, ecc.) messi a disposizione esclusiva di Società o Enti;
 - e) la partecipazione al pagamento di tasse e contributi (approvvigionamento idrico, energia elettrica, rifiuti, ecc.).
 - f) la durata
- ² Per l'uso occasionale di strutture e attrezzature del Centro da parte di Società, Enti e Gruppi il Municipio fisserà le condizioni di caso in caso in base all'intensità d'uso delle strutture e delle attrezzature.
- ³ Nel contesto delle convenzioni il Municipio opera secondo delega ai sensi degli artt. 13 cpv. 2 e 13 cpv. 1 let. h LOC, stabilite all'art. 8 del Regolamento comunale, tenuto conto dei limiti fissati dall'art. 5a cpv. 1 RALOC.
- ⁴ Il Municipio può sottoscrivere degli accordi di collaborazione con i Comuni della regione, ai cui domiciliati sono offerte delle condizioni di favore per l'accesso allo Stabilimento balneare di Tesserete. A fronte di ciò il Municipio incasserà entro fine anno dai "Comuni Partner" un contributo stagionale forfettario (vedi art. 7 del Regolamento comunale sulle tariffe per il Centro sportivo)

Art. 10 Condizioni particolari attività individuali e Corsi Gioventù e Sport

- ¹ L'uso della pista per l'atletica e del campo di calcio con il fondo sterrato viene concesso a titolo gratuito per l'attività individuale da parte di residenti in uno dei Comuni convenzionati.
- ² Il Centro viene messo a disposizione per i corsi organizzati dall'Ufficio cantonale Gioventù e Sport alle seguenti condizioni:
- a) gratuitamente per i corsi riservati a giovani residenti in uno dei Comuni convenzionati;
 - b) a condizioni finanziarie di favore per i corsi con giovani che non sono domiciliati nei Comuni convenzionati di Capriasca e della Val Colla.

Art. 11 Coordinamento utilizzo impianti ed attrezzature

- ¹ Il Municipio coordina l'utilizzo delle strutture e delle attrezzature del Centro; prende tutti i provvedimenti ed emana le direttive necessarie per il loro costante buon funzionamento.
- ² In caso di richieste che prevedono l'utilizzo contemporaneo di una stessa struttura, la precedenza sarà comunque data alle associazioni che fanno un uso regolare delle strutture e delle attrezzature in base a quanto fissato dall'art. 2, cpv. 2 e 3.

Art. 12 Personale d'esercizio, mandati di prestazione

- ¹ Il Municipio nomina o incarica il personale necessario per il normale esercizio e la manutenzione del Centro. A tal fine il Municipio può altresì attribuire dei mandati di prestazione.
- ² I compiti del personale sono definiti dal Municipio ed elencati in un mansionario che costituisce parte integrante del contratto di lavoro o del mandato di prestazione.
- ³ Il Municipio fissa gli stipendi dei dipendenti in base alle funzioni ed applica le classificazioni previste dal Regolamento organico dei dipendenti.



Art. 13 Insegne pubblicitarie all'interno del Centro sportivo

- ¹ Il Municipio può autorizzare la posa di insegne pubblicitarie fisse all'interno del Centro. Nella procedura di concessione di tali autorizzazioni, il Municipio terrà conto del tipo di comunicazione e anche degli aspetti estetici.
- ² In occasione di manifestazioni puntuali e limitate nel tempo, il Municipio può altresì autorizzare, su richiesta, la posa temporanea di insegne pubblicitarie per la durata della manifestazione.
- ³ La posa di insegne pubblicitarie è soggetta al prelievo di una tassa d'uso o di un'equivalente contro-prestazione.

Art. 14 Buvettes, strutture per la ristorazione

- ¹ Il Comune, tramite il Municipio, può locare le buvettes e le strutture per la ristorazione.
- ² Le condizioni sono stabilite in un apposito regolamento d'uso, emanato dal Municipio, che diviene parte integrante del relativo contratto di locazione.

Art. 15 Divieto di fumare

All'interno del Centro vige il divieto generalizzato di fumare ad eccezione degli spazi autorizzati ed appositamente segnalati.

Art. 16 Divieto di accesso agli animali

All'interno del Centro è vietato l'accesso agli animali.

Art. 17 Coperture assicurative, sorveglianza

- ¹ Il Comune, provvede ad assicurare adeguatamente le infrastrutture del Centro contro i rischi derivanti dal fuoco, dalle acque e dai danni della natura. Deve pure essere stipulata un'assicurazione Responsabilità Civile.
- ² Le coperture assicurative per le attrezzature ed il materiale di proprietà degli utenti (Società sportive, enti, gruppi o persone singole) compresi quelli depositati all'interno dei locali o in spazi all'aperto del Centro, spettano agli utenti medesimi; è quindi esclusa qualsiasi responsabilità per eventuali furti, danni ecc. da parte del Comune.
- ³ Il Comune declina qualsiasi responsabilità per eventuali furti o danni a terzi che dovessero verificarsi all'interno del Centro.

Art. 18 Rispetto del regolamento e delle convenzioni

- ¹ Tutti gli utenti del Centro sono tenuti a rispettare scrupolosamente le norme del presente regolamento e a seguire le istruzioni impartite dal personale di servizio.
- ² Le Società, gli Enti e i Gruppi autorizzati a fare un uso regolare di strutture e attrezzature del Centro sono altresì tenuti a rispettare le norme contenute nelle Convenzioni stipulate con il Comune.
- ³ In caso di ripetute e gravi infrazioni al presente regolamento o alle norme convenzionali stipulate, il Municipio può revocare l'autorizzazione per l'uso di strutture e attrezzature concessa a Società o Enti o Gruppi.

Art. 19 Diritto applicabile

Rimane per il resto riservata l'applicazione delle norme di diritto comunale e cantonale.

Art. 20 Approvazione e entrata in vigore

Il presente regolamento è stato approvato dal Consiglio comunale il 12 dicembre 2011 ed entra in vigore il 1° gennaio 2012, fatta salva la ratifica cantonale.

Approvato dal Consiglio comunale di Capriasca, con risoluzione no. 05 del 12 dicembre 2011.



Per il Consiglio comunale

Ferruccio Landis, **Presidente**

Tiziano Delorenzi, **Segretario**

Sandra Milesi e Stefano Quadri, **Scrutatori**

Il Municipio di Capriasca certifica che il presente Regolamento è stato pubblicato, a norma di Legge, articoli 75 e 187 LOC a partire dal 15 dicembre 2011.

Questo Regolamento è stato approvato dal Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli Enti Locali con risoluzione no. 229 –RE-11821 del 27 marzo 2012